COMUNE DI COCCONATO

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.108

OGGETTO:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO 2025.

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di dicembre alle ore dieci e minuti trenta nella solita sala delle adunanze / per via telematica ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15.04.2022, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MARELLO MONICA	Sindaco	Sì
2. VILLA Anna Maria	Assessore	Sì
3. NICOLA Mario	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARELLO MONICA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dopo breve discussione;

VISTO CHE il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la sotto indicata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
   FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO 2025.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Su istruttoria del responsabile del Servizio Finanziario;

PREMESSO CHE

- l'articolo 31 "Disciplina delle risorse decentrate" del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro EE.LL. siglato il 22/01/2004, secondo cui le risorse finanziate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite nel medesimo articolo;
- l'art. 40, c. 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

RICHIAMATO il titolo II del CCNL 2019-2021 riguardante le relazioni sindacali;

RILEVATO CHE l'art. 7, c. 3, CCNL 16 novembre 2022 dispone quanto segue: "3*. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti*";

PRESO ATTO CHE l'art. 8, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

RAMMENTATO CHE con deliberazione di **Giunta Comunale n. 91 in data 18.12.2018** è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva integrativa decentrata in attuazione delle previgenti disposizioni contrattuali (CCNL 21 maggio 2018);

RICHIAMATO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) *al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*";

RICHIAMATI:

- il Contratto Decentrato Integrativo di Cocconato per l'anno 2020, sottoscritto in data 1 aprile 2021;
- il Contratto Decentrato Integrativo di Cocconato per l'anno 2021, sottoscritto in data 31 dicembre 2021;
- il Contratto Decentrato Integrativo di Cocconato per l'anno 2022, sottoscritto in data 17 novembre 2022;
- il Contratto Decentrato Integrativo di Cocconato per l'anno 2023, sottoscritto in data 29 dicembre 2023

- il Contratto Decentrato Integrativo di Cocconato per l'anno 2024, sottoscritto in data 28 dicembre 2024

DATO ATTO CHE questo Ente, alla data odierna, ha alle proprie dipendenze n**. 5 dipendenti di ruolo, di cui 2 unità di personale non dirigente**;

PRESO ATTO CHE sussistono le seguenti condizioni riferite all'anno 2025 che consentono la costituzione del fondo decentrato 2025:

	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016	**FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025**
Totale	26.654,20	26.362,18
Somme non soggette a limitazione	- 0,00	-11.668,18
Totale netto soggetto a confronto	26.654,20	14.694,00

PREMESSO CHE: l'Art.79 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede la parte stabile e la parte variabile precisando quanto segue: · Parte stabile dovranno essere inserite le seguenti risorse:

1) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti; e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015; lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);

2) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
3) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; 4) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3;

· Parte variabile dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

1) Risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti

dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);

2) Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

3) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;

4) somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;

Ai sensi dell'art.79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;

Considerato che
- Il d.l. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- È stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, e dall'altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2025 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

La costituzione del fondo spetta al dirigente/responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.79 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 secondo cui gli enti possono destinare al fondo le seguenti risorse variabili di anno in anno per "un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa";

- Il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei

revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate", con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo

PRESO ATTO come proposto dal Responsabile Finanziario che sussistono le seguenti condizioni riferite all'anno 2024 che consentono le integrazioni della parte variabile del fondo:
-rispetto dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui all'art.1, comma 469 e seguenti della Legge 11.12.2016, n.232;
-compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 2024 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 1, comma 557, legge 296/2006, così come modificato dall'articolo 3, comma 5 bis del d.l. 90/2014 convertito nella legge n.114/2014) secondo i dati di seguito riportati:

· spesa media personale triennio 2011-2013: euro 277.127,90 –
· spesa personale anno 2024: euro 273.667,79 (dati rendiconto) –
· la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013;

non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto di cui all'articolo 243, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO CHE la spesa conseguente la costituzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024 costituisce spesa di personale ed è già stata prevista nel bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2024** e trova stanziamento sia in competenza che nella quota FPV della spesa;

RITENUTO infine richiedere al Revisore Unico dei Conti, la certificazione congiunta in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate e alla destinazione del fondo con il contratto decentrato integrativo;

VISTA l'ipotesi di accordo 2025 **(allegato A)** contenente la costituzione del fondo, come predisposto dal Responsabile Finanziario, e la destinazione come formulata in accordo con la parte sindacale;

VISTE:
- la relazione illustrativa del responsabile del servizio finanziario, allegata sotto la **lettera B**);
- la relazione tecnico-finanziaria del responsabile del servizio finanziario, allegata sotto la **lettera C)**;

DATO ATTO che il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole con Prot. n. 5993 del 23.12.2025;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. DI DARE ATTO della costituzione, come predisposta dal Responsabile Finanziario e della destinazione per l'anno 2024, come da prospetto allegato al presente provvedimento **(allegato A**) – del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente ai sensi del C.C.N.L. del 16.11.2022 per un totale complessivo di **€ 26.362,98**:
   € 17.263,93 – risorse stabili - anno 2025;
   € 9.099,05 – risorse variabili – anno 2025.

2. DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato alle condizioni e con gli importi di cui al punto 1;

3. Di DISPORRE che il Contratto decentrato a seguito della sottoscrizione definitiva dovrà essere trasmesso all'ARAN e pubblicato sul sito internet del Comune di Cocconato;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
MARELLO MONICA	CARAFA Dott. Vincenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Cocconato.